GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

1	2		1
			5
	v	-	

SENT. N.	37641	015
R.G.	666	24
CRON	1548	015
REF.		

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli – VI sezione civile, nella persona del dr. avv. Nicola di Foggia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al Nr. 666 di R.G. dell'anno 2014,

Napoli alla Via Aviglione nr. 74/E, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Gaudino, che la rappresenta e difende:

ATTRICE;

E

H3G S.p.A., in persona del l.r.p.t. (partita i.v.a. 13378520152), elettivamente domiciliata in Napoli al resso e nello studio degli Avv.ti che la rappresentano e difendono:

CONVENUTA.

Oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice: sul presupposto di essere titolare di utenza telefonica col gestore H3G, nel mese di giugno del 2013, in prossimità della scadenza naturale del contratto, veniva contattata per nuova offerta e chiedendo di poter modificare la denominazione del contratto a nome della figlia vi aderiva; constatata poi l'impossibilità della modifica contrattuale a nome della figlia, inoltrava rituale disdetta del nuovo contratto e restituiva il muovo terminale; l'utenza veniva disattivata per ben due volte e per diversi giorni e le venivano inviate fatture per recesso anticipato e ratei scaduti nuovo terminale; concludeva come da atti difensivi e verbale dell'udienza del giorno 03,12,2014.

Parte convenuta: riconoscendo i fatti dedotti dalla parte attrice e i disservizi sull'utenza telefonica, assumendo di aver offerto la somma di ϵ 1.000,00 a transazione della

À

UPTICKO BEL GIUBICE DI PACE BI N	APOLĀ
SAZ	15
Si shecia l'aramusi ar que anue 516 6. (Art. 273 (L) e 285 (0 T.U. 16/95/023 c. 115)	
(Art. 273 (L) e 225 (0 TH, 26/15/023 t. 113) diritti per ribessa (0/05/2015 H. (Art)) Napoli, addi	/argentt. // rear R
Nameli addi 20/05/2015 IL JACH	
Napoli, adul	

Plenza e contestando la richiesta dei danni patrimoniali e non; concludeva come da nti difensivi e verbale dell'udienza del giorno 03.12.2014.

Falliva il tentativo di conciliazione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Per le vicende processuali ci si rimanda ai verbali di causa ed agli scritti difensivi delle parti, in conformità al disposto di cui all'art. 132 c.p.c., così come novellato dalla legge n. 69/2009.

La domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione.

Preliminarmente va dichiarata la proponibilità, procedibilità ed ammissibilità della domanda attorea, ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e 163-bis c.p.c., in combinato disposto con l'art. 318, stesso codice. Invero in subjecta materia, il legislatore ha previsto l'esperimento, preventivo all'azione giudiziale, del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al CO.RE.COM Regionale, così come preveduto dall'art. 11 L. 249/1997, in coordinato disposto con le deliberazioni nr. 182/02/CONS e nr. 307/03 CONS, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ebbene, la citata normativa statuisce che quando il singolo cittadino lamenti la violazione di un proprio diritto e/o interesse protetto da un accordo di diritto privato, ovvero la violazione di norme in materia di telecomunicazioni debbasi esperire, anche per l'eventuale promozione di giudizio innanzi all'AA.GG., tentativo di conciliazione innanzi agli organi individuati dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, che nel caso di specie sono i COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI. In difetto, l'eventuale domanda proposta è, e va dichiarata improponibile.

Va osservato che la questione de qua è stata oggetto, anche a seguito del dibattito sviluppatosi, di una pronunzia della Corte Costituzionale che con ordinanza ha esplicitamente stabilito: "E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà della proposizione del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità per le controversie tra utenti o categorie di utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze per le telecomunicazioni" (Ord. 06/07/2006, n. 268). Detta pronunzia ribadiva altraprecedente dello stesso tenore e chiarezza (Corte cost. Ord. 24/03/2006, n. 125).

Ciò posto, occorre chiarire che va considerato come vincolante, ai fini della

proponibilità della domanda, il solo tentativo da esperirsi innanzi ai CO.RE.COM.



Regional, non così sia A dirsi per eventuale procedure conciliative previste innanzi alle ACamere di Commercio. Difatti, una lettura rigorosa della normativa lo esclude categoricamente. Invero, le procedure conciliative previste innanzi alle Camere di Commercio, rappresentano un plus, rispetto al dettato normativo, che, e si ribadisce, statuisce l'obbligatorietà del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione innanzi ai soli Co.Re.Com. previsti per ciascheduna Regione. Una lettura estensiva della normativa di settore, verrebbe a creare una sorta di condizione di proponibilità di natura giurisprudenziale al di fuori e contra legem. Più specificatamente deve osservarsi, in ordine alla questione de qua che nulla rileva che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle deliberazioni nr. 182/02/CONS e nr. 307/03 CONS, abbia preveduto anche tali ultime procedure conciliative tra quelle obbligatorie. E' decisivo al riguardo il rilievo che la citata deliberazione, si ricordi, costituisce fonte normativa secondaria, in quanto tale inidonea a creare diverse condizioni per l'accesso alla giurisdizione ordinaria. Infatti, la disposizione di cui all'art. 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, fattispecie normativa, prevede esclusivamente l'esperimento di un temativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com, e non contempla affatto la giuridica possibilità di accedere, in via alternativa, ad altri organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie. Discende dalle considerazioni che precedono, la obbligatorietà del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione solamente presso i Co.Re.Com. e, pertanto, sino alla compiuta istituzione delle commissioni di conciliazione presso di questi, non può operare la condizione di proponibilità prevista dalla legge.

Per quanto sopra la domanda proposta dall'attore è, e va dichiarata proponibile avendo parte attrice dimostrato l'esperimento delle procedure conciliative previste.

Relativamente al merito si osserva.

Nulla quaestio sulla titolarità delle parti.

In linea di principio va detto che spetta al giudice procedere alla qualificazione giuridica dei fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e alla corretta individuazione delle norme di diritto applicabili, indipendentemente dalle indicazioni delle parti, degli atti e delle deduzioni delle medesime.

Sotto tale profilo processuale, va considerato che la parte attrice nell'atto di citazione introduttivo, ha formulato due distinte domande: una volta all'annullamento di due fatture e l'altra al risarcimento di danni patrimoniali e non, per i giorni di disattivazione del servizio di utenza telefonica.



Sulla gomanda di annullamento delle fatture nr. del 08.09.2013 per € 243.83 e nr. del 08.09.2013 per € 637,69.

Ovvero sia la proposta contrattuale intervenuta nel periodo di scadenza, l'adesione condizionata, la relativa disdetta inoltrata nei termini con la restituzione del nuovo terminale. La parte convenuta, poi, non ha preso alcuna posizione sulle fatture contestate.

Ebbene, l'art. 167 c.p.c., impone al convenuto, l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte e considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (vedi da ultimo Cass. civ. Sez. III, 04/04/2013, n. 8213; Cass. civ. Sez. III, 05/03/2009, n. 5356. Conformi: Cass. civ. Sez. III, 09/03/2012, n. 3727; Cass. civ. Sez. I, 16/12/2010, n. 25516; Cass. civ. Sez. III, 25/05/2004, n. 10031. Vedi anche: Cass. civ. Sez. III, 13/03/2012, n. 3951; Cass. civ. Sez. III, 23/06/2009, n. 14623; Cass. civ. Sez. III Sent., 21/05/2008, n. 13079; Cass. civ. Sez. Unite, 23/01/2002, n. 761).

Nella specie, quindi, denunciata e non contestata la disdetta al nuovo piano tariffario, con la conseguente restituzione del nuovo terminale telefonico cellulare, le fatture nr. del 08.09.2013 per € 243,03 e nr. del 08.09.2013 per € 637,69, vanno stornate non sussistendo alcun diritto di credito da parte dalla H3G nei confronti di parte istante.

Sull'inadempimento contrattuale.

Parte istante, si duole di ben due interruzioni del servizio telefonico; interruzioni che non sono contestate da parte del gestore convenuto. Ebbene, alla luce dei principi sopra enunciati, anche l'inadempimento contrattuale, o meglio, il non esatto adempimento, consistito nell'interruzione del servizio di telefonia mobile in titolarità della parte attrice, risulta acclarato.

Invero, secondo gli insegnamenti del Supremo Consesso a SS.UU. (arresto n. 13533 del 30/10/2001), il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza),



limitardosì ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dima frazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Anche nel caso in cui sia desotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (vedi da ultimo Cass. civ. Sez. III, 29/01/2013, n. 2080).

A tale disservizio che, tecnicamente e giuridicamente, va inteso quale non esatto adempimento del contratto di telefonia mobile, la parte istante fa seguire una domanda di risarcimento di non meglio precisati danni patrimoniali e non. Tale istanza risarcitoria merita qualche breve riflessione.

Verosimilmente, parte attrice, riferisce a presunti danni non patrimoniali, intende quei disagi presumibilmente, sebbene presuntivamente, patiti in conseguenza del disservizio telefonico. Su questo aspetto si osserva che, alla luce delle sentenze depositate l'11/11/2008 c.d. gemelle, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (vedi per tutte la n. 26972/08), ritiene che il concetto di danno alla salute (o danno biologico), vada assorbito nella più ampia accezione di DANNO NON PATRIMONIALE, consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, suscettibile di accertamento medico. Questo concetto, assorbe tutte le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, ed, in ultimo anche il danno c.d. morale. Orbene, nella specie, evidentemente parte attrice non intendeva riferirsi ad un danno non patrimoniale accertabile dal punto di vista medico-legale, quanto a quel concetto di "danno esistenziale", in uso non più frequente nella giurisprudenza delle corti di merito, riconducibile all'art. 2059 c.c.. Anche questo danno, però, secondo il Giudice della nomofiliachia (vedi c.d. sentenze gemelle, già citate) deve non solo essere allegato, quanto, essendo danno conseguenza, deve corrispondere alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti o previsti dalla legge (ex art. 2059 c.c.). Nel caso posto alla nostra attenzione, non solo non viene individuato il preteso diritto leso, quanto non viene allegato, né, tanto meno dimostrato, alcun preciso pregiudizio conseguente.

Non vi è dimostrazione alcuna, neppure di un eventuale danno patrimoniale.

Il risarcimento del danno consegue, secondo i dettami codicistici (art. 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento), alla richiesta di adempimento od alla risoluzione del contratto, entrambe non richieste nella presente causa.

Af

Si deve, allora, discernere di indennizzo spettante all'utente, conseguente a conclamati disservizi, come previsto dalla deliberazione AGICOM 73/2001. Gli atti deliberativi dell'Autorità Garante per le telecomunicazioni, hanno carattere cogente nel panorama dei consumo del nostro Paese e le previsioni sono riportate nei contratti di utenza. Nella specie, al disservizio grave, la deliberazione in parola prevede specifici calcoli di indennizzo sulla base di un corrispettivi di € 7.50 per giorno. Su tali basi, peraltro non contestate dalla controparte, considerato il periodo totale di disattivazione del servizio telefonico di giorni trenta (30), l'utente, odierna attrice, va indennizzata per la somma complessiva di € 225,00. A tale importo vanno riconosciuti e liquidati gli interessi al corso legale dalla domanda al soddisfo.

Dell'offerta transattiva dedotta dal convenuto gestore di € 1.000,00, da un lato non se ne ha alcuna dimostrazione, dall'altro, neppure risulta evidenziata dalla parte attrice, neppure quale somma non contestata. Consegue che risulta ininfluente in questa sede. Le spese seguono la soccombenza, sebbene parziale e sono liquidate come in dispositivo ex art. 91, IV co. C.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli – VI sezione civile, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1. accoglie parzialmente la domanda proposta da
- dichiara nulle le fatture nr.
 del 08.09.2013 per € 637,69, emesse dalla H3G in danno dell'utente Arminio Patrizia, le quali vanno annullate;
- dichiara la "H3G" S.p.A., inadempiente agli obblighi contrattuali;
- 4. per l'effetto condanna la convenuta "H3G" S.p.A., in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della parte attrice, a titolo di indennizzo per i conclamati disservizi, della somma di € 225,00, (euro duecentoventicinque//00), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (28.10.2013, data di notificazione del libello introduttivo) al soddisfo;
- 5. in virtù del parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta "H3G" s.p.A., in persona del l.r.p.t, al pagamento delle spese e competenze processuali sostenute dalla parte attrice, che visto l'art. 91, IV co. C.p.c., tenuto conto del decreto ministeriale di determinazione ed attuazione dei parametri forensi e dell'attività effettivamente svolta, si liquidano in complessivi € 225,00, di cui € 98,00 per competenze professionali, ed € 127,00 per esborsi, oltre all'i.v.a. e



Giudice di Pace di Napoli – VI sezione civile. R.G. 666/2014

c.p.a. come per legge, da attribuirsi all'Avv. Andrea Gaudino, dichiaratosi inticipatario.

deciso in Napoli II, 08.01.2015.

Il Giudice di Pice (Avv. Nicola di Foggia)

Il Cardilliere Istruttore Al-ministrativo Music Composite

DEPOSITATO IN CANCELLE ALA

7 APOLI; IL

In Captelliere

Intruttore Authinistrati

Maria Compania

1000